

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lombardia – Milano: Sezione IV, 27 aprile 2011, n. 1092.

Nei giudizi avverso l'esclusione di lista, l'unica notificazione valida rimane, anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, quella effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Omissis.

1. La ... Commissione elettorale Circondariale di ..., con sede in ... ha cancellato dalla "Lista G. - C. è tua" il signor D.I.B. in quanto all'atto del deposito della lista dei candidati non è stato presentato l'attestato di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, del d.Lgs. 197/1996, cioè un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. Con il medesimo atto la Commissione ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata dalla lista al momento della presentazione, consistente in un documento in lingua rumena in quanto non originale e non accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.

Contro il suddetto atto i delegati della lista hanno proposto il seguente motivo di ricorso: violazione dell'art. 33 u.c. del d.P.R. 570/1960 secondo il quale la Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite. Secondo i ricorrenti, infatti la Commissione, di fronte alla dichiarazione dei presentatori della lista che il documento sarebbe stato presentato completo in data 19 aprile 2011 avrebbe dovuto riunirsi una seconda volta per esaminare la certificazione richiesta, che viene depositata in giudizio, ed ammettere la lista.

La difesa erariale eccepisce la mancata notificazione del ricorso agli organi statali presso la sede dell'Avvocatura dello Stato e chiede la reiezione del ricorso.

2. Per quanto riguarda il difetto di notificazione del ricorso il Collegio ritiene che, stante la novità della questione, occorre riconoscere l'esistenza di un errore scusabile.

Infatti l'art. 129, c. 3, del Codice del processo amministrativo dispone che il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati.

In merito la giurisprudenza è divisa tra coloro (Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 401) che ritengono che è irricevibile, per tardività, un ricorso avverso il provvedimento con il quale è stata disposta la ricusazione di una lista elettorale, che non sia stato notificato, a mezzo fax, all'U.T.G. - Prefettura, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria "ex lege", nel termine decadenziale di giorni 3 dalla comunicazione, previsto dall'art. 129 del codice del processo amministrativo, o sia stato notificato oltre tale termine, a nulla rilevando il fatto che lo stesso ricorso sia stato anche notificato, entro il termine decadenziale, alla Prefettura, presso la sede della stessa e tramite Posta Elettronica Certificata.

Altro orientamento (Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 237) sostiene invece che è da ritenere rituale la notifica di un ricorso elettorale avverso un provvedimento di esclusione di una lista elettorale, che sia stata effettuata direttamente alla Prefettura, anziché, come di regola, presso l'Avvocatura dello Stato; e ciò sia in ragione del dettato letterale dell'art. 129, comma 3, del codice del processo amministrativo, approvato con d.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che impone la "consegna diretta" alla Prefettura ed agli eventuali controinteressati, sia perché la stessa norma pone numerose deroghe (tra le quali ben può essere ricompresa quella all'esame), in funzione della estrema celerità della procedura, sia, infine, perché si è nell'ambito del procedimento preparatorio, che ancora non interessa direttamente le Amministrazioni destinatarie degli effetti del procedimento elettorale.

In effetti nulla è mutato in ordine al domicilio "ex lege" delle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato, ragione per cui l'unica notificazione valida rimane quella effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Tuttavia stante la novità della questione e l'esistenza di un dissidio giurisprudenziale il Collegio ritiene opportuno concedere ai ricorrenti il beneficio dell'errore scusabile.

Venendo al merito, il ricorso è fondato.

Sebbene l'art. 5 del d.Lgs. 197/1996 preveda che tale certificato debba essere depositato all'atto della presentazione della lista, non vi sono ragioni per assegnare alla presentazione delle candidature di cittadini comunitari un trattamento più restrittivo di quello previsto per i cittadini italiani. Ne consegue che anche alla candidatura del cittadino comunitario si applica la previsione dell'art. 33 u.c. del d.P.R. 570/1960 nella parte in cui impone alla

Commissione elettorale di effettuare una nuova riunione per decidere i ricorsi delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti.

In merito la sussistenza del requisito risulta sussistente agli atti sulla base della documentazione presentata e datata 19 aprile 2011, con la conseguenza che tale documentazione integrativa è idonea a certificare il requisito richiesto dall'art. 5 del d.Lgs. 197/1996 per l'esercizio dell'elettorato passivo da parte del signor D.I.B..

In definitiva il ricorso va accolto con reinscrizione nella lista elettorale "Lista G. - C. è tua" del signor D.I.B..

Omissis.